

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati:

dott. Luciano COCCOLI Presidente

dott. Maria RIOLO Consigliere

dott. Pietro MALTESE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19749** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di:

CAMERETTI Roberto, non costituito, e MAGLIO Giuliano, ALESSANDRI Alessandro, TANGORRA Luigi, BONFIGLIO Andreina, e ALBERTO Marino, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sarah Garabello ed Alessio Anselmi, in forza di mandato a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova, Via Corsica n. 19/10;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2016 dal consigliere Pietro Maltese;

Uditi l'Avv. Alessio Anselmi ed il P.M. in persona del vice Procuratore generale dott. Gabriele Vinciguerra che hanno concluso come in atti;

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione depositato in data 13 novembre 2015 la Procura contabile ha convenuto in giudizio MAGLIO Giuliano, responsabile dell'Area tecnica del Comune di Pieve di Teco, ALESSANDRI Alessandro, TANGORRA Luigi, BONFIGLIO Andreina, e CAMERETTI Roberto, rispettivamente Sindaco, vice Sindaco e assessori dello stesso Comune, nonché il Segretario comunale ALBERTO Marino, per sentirli condannare al risarcimento in favore dell'Erario del danno di € 7.800,00, nella misura del 50% a carico di Maglio Giuliano e del restante 50% a carico degli altri convenuti, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il danno in questione sarebbe stato cagionato dai convenuti nella realizzazione dell'impianto di illuminazione del plesso scolastico "G. Gabrielli" sito nel Comune di Pieve di Teco avvenuta, secondo la Procura attrice, con spreco di risorse pubbliche.

Esponde il requirente che il Comune di Pieve di Teco, con delibera di giunta n. 110 del 30 dicembre 2008, aveva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ad interventi di manutenzione straordinaria relativi al plesso scolastico "G. Gabrielli". La gara bandita per la realizzazione degli interventi era stata aggiudicata alla A.T.I. costituita dalla S.r.l. MEGA e dalla S.n.c. Fratelli Cutellè.

Una parte dei lavori appaltati riguardava l'adeguamento dell'impianto di illuminazione con la realizzazione di n. 211 nuovi corpi luce, i cui lavori erano stati ultimati in data 30 dicembre 2009.

Con delibera n. 35 del 4 marzo 2010, la Giunta comunale decideva la sostituzione dei corpi illuminanti installati dalla S.n.c. Fratelli Cutellè, con altri forniti dalla Beghelli servizi S.r.l. ritenuti tecnologicamente e qualitativamente superiori ed in grado di generare un significativo risparmio energetico.

La decisione di sostituire i corpi illuminanti appena installati viene ritenuta dalla Procura contabile irrazionale e causativa di danno erariale, costituito dalla spesa sostenuta per l'intervento realizzato dalla ditta Cutellè (€ 7.800,00), stante che:

- 1) I prodotti installati dalla ditta Fratelli Cutellè erano di tecnologia analoga a quelli forniti dalla Beghelli Servizi;
- 2) Il risparmio energetico previsto era incerto ed aleatorio;
- 3) I prodotti offerti dalla Beghelli Servizi S.r.l. erano in commercio sin dal 2006 e dunque avrebbero potuto essere tenuti in considerazione al momento della progettazione.

Di detto danno viene chiamato a rispondere, nella misura del 50%, MAGLIO Giuliano, in qualità di responsabile dell'Area tecnica del Comune di Pieve di Teco ed autore della relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta, in cui si evidenziava la necessità di sostituzione dei corpi illuminanti a causa della loro "vetustà" e non rispondenza alla normativa UNI 12464/1. Della rimanente parte del danno vengono chiamati a rispondere ALESSANDRI Alessandro e TANGORRA Luigi, in qualità rispettivamente di Sindaco e vice Sindaco e BONFIGLIO Andreina e CAMERETTI Roberto in qualità di assessori, per avere deliberato la sostituzione dei corpi illuminanti, nonché ALBERTO Marino in qualità di Segretario comunale, per non avere svolto correttamente i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente.

I convenuti MAGLIO Giuliano, ALESSANDRI Alessandro, TANGORRA Luigi, BONFIGLIO Andreina e ALBERTO Marino si sono costituiti con memoria difensiva del 25 febbraio 2016, chiedendo in via preliminare la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata o la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso e, nel merito, il rigetto della domanda per carenza sia dell'elemento soggettivo, sia del danno; in subordine, i convenuti amministratori chiedono l'assoluzione da ogni addebito in forza dell'art. 1, comma 1-ter della legge n. 20/1994 e la rideterminazione del danno con esercizio del potere riduttivo nei confronti del segretario comunale e del responsabile dell'area tecnica, con richiesta di c.t.u. per verificare le caratteristiche dei due tipi di impianto di illuminazione installati, nonché il vantaggio economico ed in termini di comfort visivo derivante dall'impianto della ditta Beghelli. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In particolare, i convenuti espongono:

- 1) che successivamente all'installazione dei corpi illuminanti da parte della ditta Cutellè, l'Amministrazione comunale riceveva la proposta del rappresentante imperiese della Beghelli di fornitura del servizio di illuminazione a risparmio energetico, con telecontrollo di ogni singolo punto luce per l'attivazione di interventi in caso di guasto o anomalia di funzionamento. La proposta prevedeva la stipula di una convenzione in base alla quale la Beghelli avrebbe provveduto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti installati, a fronte del pagamento per tutta la durata del contratto (15 anni) di una rata bimestrale, di fatto finanziata con la quota del 90% del prevedibile risparmio realizzato con la sostituzione dei corpi illuminanti;
- 2) che la sostituzione degli impianti era stata decisa dopo i necessari approfondimenti tecnici effettuati dal geometra Maglio, responsabile dell'area tecnica del Comune dal marzo del 2010, a seguito dei quali era emerso che gli apparecchi illuminanti offerti dalla Beghelli erano tecnologicamente più avanzati di quelli installati dalla ditta Cutellè e comportavano un notevole risparmio energetico e un maggior comfort visivo;
- 3) che al momento dell'appalto (2008) si era optato per un impianto di tipologia B1, stante il notevole costo degli impianti di

illuminazione della superiore categoria A1, e la non conoscenza dell'offerta della Beghelli, pervenuta nel 2010, che consentiva di rateizzare l'acquisto nel corso di 15 anni consentendo la copertura dei costi con le economie derivanti dal risparmio energetico;

- 4) che i corpi luminosi installati dalla Beghelli non erano di tecnologia analoga a quelli installati dalla ditta Cutellè, essendo questi ultimi appartenenti alla classe energetica B1 e i primi alla classe energetica A1, con caratteristiche assolutamente non paragonabili in termini di efficienza e di economicità (rendimento maggiore in termini di luminosità, minori consumi e, quindi, minore spesa per energia elettrica);
- 5) che i risparmi previsti non erano né incerti né aleatori, stante che un corpo illuminante di categoria A1 consente un risparmio energetico certo e misurabile rispetto ad un corpo illuminante appartenente ad una categoria inferiore. Negli anni dal 2010 in avanti i controlli effettuati sulla fascia oraria 8-19 avrebbero, infatti, evidenziato una diminuzione sempre più accentuata nei consumi di energia elettrica: dal 27% dell'anno 2011 al 41,97% nell'anno 2015;
- 6) che la decisione della Giunta non ha prodotto alcun danno, stante che i corpi illuminanti installati dalla ditta Cutellè sono stati smontati gratuitamente dalla Beghelli, stoccati in magazzino e in parte riutilizzati dal Comune in altri locali comunali in cui è apparso meno necessario, rispetto ad una scuola, avere una perfetta illuminazione. I rimanenti elementi verranno, all'occorrenza, utilizzati in altri edifici pubblici;
- 7) che, con riferimento all'elemento soggettivo, nessuna colpa e tanto meno grave, potrebbe essere imputata al segretario comunale Marino Alberto e al geom. Maglio. L'accurata indagine di mercato svolta da quest'ultimo per verificare se altri poteva offrire le condizioni e i vantaggi della proposta Beghelli ha dimostrato che l'offerta della Beghelli era unica;
- 8) che altrettanto può dirsi con riferimento al sindaco, al vicesindaco e agli assessori del Comune di Pieve di Teco, stante che agli stessi non può essere imputata la mancata conoscenza di un prodotto da poco immesso sul mercato, come quello offerto dalla Beghelli, tenuto conto anche del fatto che il budget economico disponibile per l'intervento in questione non avrebbe potuto consentire l'acquisto di corpi illuminanti di categoria superiore a quelli installati dalla ditta Cutellè;
- 9) che nella determinazione del danno occorrerebbe in ogni caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza o da altra amministrazione o dalla stessa comunità amministrata.

All'udienza odierna la difesa ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte nella memoria di costituzione, integralmente richiamata, chiedendo il rigetto della domanda attrice. Il P.M. ha oralmente controdedotto, contestando la fondatezza delle eccezioni difensive ed in particolare la maturata prescrizione del diritto al risarcimento invocata dai convenuti ed insistendo per l'accoglimento della domanda. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.

Motivi della decisione

In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento esercitata dalla Procura contabile. Dagli atti (comunicazione della Beghelli Servizi S.r.l. del 23.9.2013) risulta che il fatto dannoso e cioè la sostituzione degli apparecchi di illuminazione installati dalla ditta Cutellè con gli apparecchi della Beghelli *"è avvenuta nel corso del 2010 ed è terminata il 27 ottobre 2010"*. Gli inviti a dedurre notificati ai convenuti Bonfiglio, Tangorra e Alessandri, in data 27 aprile, ai convenuti Maglio ed Alberto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con raccomandate del 5 e dell'8 maggio 2015 ed al convenuto Cameretti ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con le formalità richieste dalla norma compiute in data 27 aprile 2015, sono da ritenersi tempestivi, in quanto notificati tutti entro il termine di cinque anni dal fatto dannoso.

Infondata è anche l'eccezione di indeterminazione dell'atto di citazione, stante che nello stesso sono descritti le condotte, ritenute dalla Procura attrice irrazionali e gravemente colpose, degli amministratori comunali, del responsabile dell'area tecnica e del segretario comunale, nonché il danno per l'Erario, individuato nel costo degli apparecchi sostituiti.

Nel merito, la domanda della Procura non è fondata.

I lavori relativi all'adeguamento dell'impianto di illuminazione del plesso scolastico "G. Gabrielli" di Pieve di Teco, con la realizzazione di n. 211 nuovi corpi luce (oltre alle luci di emergenza), facevano parte di un progetto più complesso di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, finanziati con un contributo regionale, stanziato con delibera della Giunta nel 2008.

Al momento in cui la gara è stata bandita ed aggiudicata all'ATI costituita dalle società MEGA S.r.l. e S.n.c. Fratelli Cutellè, l'offerta della Beghelli non era nota agli amministratori e l'esiguità della somma destinata all'impianto di illuminazione consentiva solo l'installazione di corpi illuminanti caratterizzati da tecnologia tradizionale e cioè reattori magnetici **che pur essendo conformi alla normativa UNI 12464/1** appartenevano alla classe tecnologica B1, inferiore a quella dei reattori elettronici dimmerabili proposti nel 2010 dalla ditta Beghelli.

La proposta dalla ditta Beghelli, pervenuta solo dopo l'installazione dei corpi illuminanti da parte della S.n.c. Fratelli Cutellè prevedeva, invece:

- 1) la sostituzione di tutti i corpi illuminanti all'interno degli edifici interessati all'iniziativa (Istituto scolastico Gabrielli e Palazzo comunale) con reattori di categoria A1, in grado di garantire migliore efficienza energetica e maggior comfort visivo, consentendo la regolazione del flusso luminoso in ragione inversamente proporzionale alla luminosità naturale dell'ambiente, a vantaggio del risparmio energetico e dell'uniformità della luce nei locali;
- 2) l'azzeramento delle spese di manutenzione dei corpi illuminanti, compresa la sostituzione dei tubi fluorescenti per tutta la durata del contratto (15 anni);
- 3) la possibilità di rilevazione dei guasti o delle anomalie di funzionamento in via telematica, con contestuale segnalazione agli addetti alle attività di manutenzione;
- 4) la proprietà degli apparecchi forniti, al termine di durata della convenzione, compresi i gruppi di continuità per l'illuminazione di emergenza;
- 5) significativi vantaggi all'ambiente derivanti dall'abbattimento dei consumi elettrici e dalla conseguente riduzione di immissione nell'ambiente di CO2.

Il costo dell'intervento di sostituzione di € 68.387,00 inizialmente a carico della Beghelli, veniva spalmato nell'arco di 15 anni, con rate bimestrali di € 759,83 il cui esborso avrebbe trovato compensazione nelle previste minori spese per consumi elettrici. Nella fattispecie, un danno erariale avrebbe potuto essere configurato qualora i corpi illuminanti offerti dalla ditta Beghelli fossero stati di tecnologia analoga a quella che caratterizzava gli apparecchi da sostituire, con assenza di vantaggi per l'Amministrazione e la collettività e conseguente inutilità della spesa sostenuta per la sostituzione.

Ma così non è. Non è, infatti, esatta, l'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui *"i punti luce e le altre apparecchiature fornite dalla ditta "Fratelli Cutellè s.n.c." erano di tecnologia analoga"* a quella che caratterizzava gli apparecchi proposti dalla Beghelli. Secondo lo schema di classificazione CELMA (Federazione europea delle associazioni nazionali dei produttori di apparecchi di illuminazione), i reattori appartenenti alle classi B2 e B1 sono reattori magnetici, mentre quelli appartenenti alle classi A3, A2 ed A1 sono reattori elettronici: tra i reattori B1, installati dalla Ditta F.lli Cutellè e quelli offerti dalla ditta Beghelli vi sono marcate e significative differenze tecnologiche, in termini di efficienza (minor consumo

e miglior comfort visivo assicurati).

La Procura sostiene a tal proposito che tenuto conto della complessità delle clausole contrattuali inserite nell'accordo proposto dalla Beghelli era *"assai difficile valutare a priori l'effettiva convenienza dei nuovi punti luce"*, e che le minori spese di energia elettrica erano incerte e aleatorie, e nei primi due anni di utilizzazione dell'impianto sono addirittura aumentate.

Osserva il Collegio che come risulta dalla relazione del responsabile dell'area tecnica, allegata agli atti, alcuni tecnici della Beghelli con la supervisione di un esperto del Comune, avevano censito i corpi illuminanti presenti negli edifici interessati, identificandone il numero e la tipologia, e avevano stimato l'attuale consumo energetico (consumo unitario dei corpi illuminanti x costo corrente dell'energia consumata x ore annue stimate di accensione, pari a circa € 8.936,09) e quello previsto a seguito dell'installazione dei nuovi corpi illuminanti (€ 3.460,39).

La superiorità tecnologica ed il minore consumo di energia dei corpi illuminanti offerti dalla Beghelli rispetto a quelli installati appariva, pertanto, fuori discussione ed era possibile anche ipotizzare che la minore spesa prevista per i consumi elettrici avrebbe annullato il costo finanziario dell'operazione, (le rate bimestrali da pagare alla Beghelli), fermi restando gli ulteriori vantaggi evidenziati.

Osserva il Collegio, a tal riguardo, che la valutazione dell'operato del decisore pubblico, al fine di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, va effettuata ex ante e non ex post. Ora è indubbio che sulla base di una valutazione ex ante, se da una parte si considerano gli oggettivi vantaggi dell'operazione, (migliore efficienza energetica, miglior confort visivo, azzeramento per quindici anni delle spese di manutenzione, possibilità di individuazione immediata dei guasti e subitaneo intervento riparatore, acquisizione in proprietà degli apparecchi in perfetta efficienza alla scadenza del contratto, vantaggi ecologici connessi ai minori consumi di energia elettrica ed alla minore produzione di CO2, nessuna spesa di investimento iniziale e costo dell'operazione di fatto finanziato con la minore spesa per consumi) e dall'altra gli svantaggi (stoccare in magazzino i corpi illuminanti installati dalla ditta Cutellè) non è ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa grave nell'operato dei convenuti, atteso che la scelta dei decisori politici (gli amministratori comunali) e gli elementi di supporto forniti dagli organi tecnici (responsabile area tecnica e segretario comunale), non presentano alcuna connotazione di irrazionalità, apparendo la decisione di aderire all'offerta della Beghelli giustificata dagli evidenti vantaggi dalla stessa derivanti (il riferimento alla *"vetustà"* degli apparati installati contenuta nella relazione del responsabile dell'area tecnica appare in evidente connessione alla obsolescenza tecnica degli stessi piuttosto che all'usura al momento della sostituzione).

Ma, a ben vedere, neppure con una valutazione ex post la decisione di approfittare dell'opportunità offerta dalla ditta Beghelli appare censurabile quale scelta irrazionale.

Secondo la Procura i risparmi derivanti dal minor consumo di energia dei nuovi corpi illuminanti non si sarebbero in pratica realizzati, anzi, nei primi anni successivi all'intervento detti consumi sarebbero aumentati, come risulterebbe dalle bollette relative all'energia elettrica.

Ritiene al riguardo il Collegio che per verificare gli effetti, in termini di minori consumi, dei nuovi corpi illuminanti installati, occorra accertare l'energia effettivamente consumata dai reattori e non l'energia elettrica complessivamente consumata da tutte le fonti di assorbimento in essere nel Comune, che possono essere le più varie. Ed invero, a fronte delle iniziali rimostranze dell'Ente nei confronti della ditta installatrice (MaMi Power) sulla non avvenuta diminuzione dell'importo della bolletta elettrica, quest'ultima, con una esaustiva relazione del 12 ottobre 2011, dopo avere illustrato le caratteristiche oggettive degli impianti di illuminazione installati e di quelli sostituiti, raffronto dal quale risultava innegabile che a parità di utilizzo i nuovi corpi illuminanti avevano un consumo teorico significativamente inferiore, (18.294 Kw/h contro 8.144,70 Kw/h),
la stessa riteneva che la causa (o le cause) dei maggiori consumi andasse ricercata in altre direzioni quali, ad esempio, costi

conseguenti altre apparecchiature elettriche (cucine, stufette elettriche, dispersioni di corrente, ecc.) e invitava il Comune a verificare da un tecnico di fiducia i dati contenuti nella relazione.

Con l'occasione, tra l'altro, considerato che il risparmio stimato al momento della conclusione del contratto (4 maggio 2010) non era stato calcolato con sufficiente precisione, il Comune ha provveduto nel 2012, d'accordo con la Società Beghelli Servizi S.r.l. ad una verifica dei dati reali di consumo, sulla base dell'apparecchio "contarisparmio" installato dalla Beghelli al momento della conclusione del contratto per misurare l'effettivo risparmio di energia derivante dall'utilizzo dei nuovi corpi illuminanti, rilevando un risparmio effettivo di 1.860,6 Kw/h, corrispondente ad una minore spesa per consumi di € 62,95 + IVA a bimestre per i corpi illuminanti installati a palazzo comunale e di 13.573,4 Kw/h, corrispondente ad una minore spesa per consumi di € 459,23 + IVA a bimestre, per i corpi illuminanti installati all'Istituto Gabrielli.

A seguito di tale operazione sono state rideterminate alcune clausole contrattuali, con allungamento a venti anni della durata del contratto, diminuzione del corrispettivo totale ad € 62.660,00, spalmato sulla nuova durata ventennale, e della conseguente rata bimestrale ridotta ad € 522,16, pari alla minore spesa calcolata per il risparmio energetico (misurato nel 2012) derivante dall'utilizzo dei nuovi corpi illuminanti (62,95 + 459,23), retroattività della nuova rata bimestrale al momento della conclusione del primo contratto, eliminazione di eventuali conguagli e dell'adeguamento tariffario in base al costo dell'energia.

Detto contratto sottoscritto il 5 marzo 2012 appare, pertanto, migliorativo rispetto a quello precedente, a tutto vantaggio dell'Ente.

I controlli successivi, fino al 2015, hanno, infine, accertato la effettiva riduzione dei consumi energetici per illuminazione del plesso scolastico, nella fascia F1 (dalle ore 8,00 alle ore 19,00, da lunedì a venerdì) dal 27% del 2011 al 41,97% del 2015.

In conclusione, tenuto conto che la decisione di installare i nuovi corpi illuminanti forniti dalla ditta Beghelli appariva vantaggiosa per il Comune al momento in cui è stata effettuata e tale si è rivelata anche durante l'esecuzione del contratto, pur se in minor misura rispetto alle stime iniziali, e considerato che a fronte di un costo iniziale pari a zero e di un canone bimestrale pagato alla Beghelli sostanzialmente corrispondente alla minore spesa per consumi energetici sopportata dall'Ente e, quindi, senza costi aggiuntivi, quest'ultimo beneficiava di considerevoli vantaggi rispetto alla situazione precedente (disponibilità di corpi illuminanti più efficienti in termini di comfort visivo e tecnologicamente aggiornati, azzeramento delle spese di manutenzione per tutta la durata del contratto, rilevazione telematica dei guasti e delle anomalie di funzionamento, proprietà degli apparecchi al termine del contratto, vantaggi ambientali per la diminuzione dei consumi di energia elettrica e dell'anidride carbonica immessa nell'aria), la decisione di accettare l'offerta della Beghelli non appare connotata da profili di irrazionalità e non può considerarsi dannosa per l'Ente locale.

Inoltre, i corpi illuminanti installati dalla ditta Cutellè risultano in parte riutilizzati per l'impianto di illuminazione di altri locali di proprietà del Comune (14 corpi illuminanti sono stati installati presso i locali della Croce Rossa, in occasione della ristrutturazione dell'immobile) e nella rimanente parte attualmente custoditi nei magazzini comunali, destinati alla illuminazione di altri edifici pubblici che, a differenza della scuola, hanno minore necessità di una perfetta illuminazione ambientale. Trattandosi di beni attualmente esistenti nel patrimonio dell'Ente locale, il loro costo non può essere, pertanto, considerato quale "valore perduto" da addebitare a coloro che hanno deciso la disinstallazione.

Per i motivi esposti, la domanda di risarcimento non è fondata e tutti i convenuti devono essere assolti da ogni addebito. Le spese di giudizio a favore dei convenuti assolti sono liquidate nella misura di € 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, proscioglie da ogni addebito tutti i

convenuti. Liquidata l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa dei prosciolti in € 1.000,00 (mille).

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 16 marzo 2016.

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Pietro Maltese

Luciano Coccoli

Depositata in Segreteria 13/09/2016

Il Direttore della Segreteria

Carla Salamone